

LE PRINCIPALI NEWS DI OTTOBRE 2026

IMPOSTE, CONTRIBUTI E PREMI

OT23: prerequisiti per il riconoscimento della riduzione del tasso medio per prevenzione

L'INAIL, con istruzione operativa n. 8221 del 18 settembre 2026, ha offerto chiarimenti in relazione ai controlli sull'osservanza delle disposizioni obbligatorie in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro quale prerequisito per il riconoscimento della riduzione del tasso medio per prevenzione (OT23).

L'Istituto precisa che, già a partire dall'anno 2025, nella guida al modello OT23 è stata eliminata l'indicazione secondo cui l'osservanza delle disposizioni obbligatorie in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro deve riferirsi alla situazione presente alla data del 31 dicembre dell'anno precedente quello cui si riferisce la domanda. Tale indicazione risulta, infatti, superata per effetto della modifica normativa introdotta dall'art. 29, comma 1, D.L. n. 19/2024, secondo cui il datore di lavoro conserva il diritto ai benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale in caso di regolarizzazione delle violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro nonché di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro entro i termini indicati dagli organi di vigilanza sulla base delle specifiche disposizioni di legge.

L'INAIL comunica anche che sono state aggiornate le FAQ relative agli interventi del modello OT23/2027, riportate nell'allegato 1 al documento.

INAIL, istruzione operativa, 18/9/2026, n. 8221

Artigiani e commercianti: in arrivo gli avvisi bonari per i contributi fissi

L'INPS, con il messaggio n. 2775 del 9 settembre 2026, ha comunicato l'avvio delle elaborazioni per l'emissione degli Avvisi Bonari relativi alla contribuzione fissa dovuta dai lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni degli artigiani e degli esercenti attività commerciali. In particolare, l'attività di recupero riguarda le rate con scadenza nei mesi di agosto 2025, novembre 2025 e febbraio 2026.

Gli Avvisi Bonari vengono messi a disposizione del contribuente all'interno del "Cassetto previdenziale Artigiani e Commercianti". Contestualmente alla messa a disposizione dell'Avviso Bonario, l'INPS provvederà all'invio di una e-mail di alert ai titolari della posizione contributiva e agli intermediari che abbiano comunicato all'Istituto il proprio indirizzo di posta elettronica. L'avviso tramite e-mail assume, pertanto, funzione informativa, mentre la documentazione relativa alla posizione debitoria dev'essere verificata all'interno del Cassetto previdenziale.

INPS, messaggio, 9/9/2026, n. 2775

Contratti di solidarietà: recupero dello sgravio contributivo 2024

L'INPS, con messaggio n. 2758 dell'8 settembre 2026, ha fornito le indicazioni per la fruizione dello sgravio contributivo connesso ai contratti di solidarietà stipulati ai sensi dell'art. 21, comma 1, lett. c), D.Lgs. n. 148/2015, a valere sulle risorse stanziato per l'anno 2024.

L'Istituto richiama preliminarmente la circolare n. 143/2025, con la quale erano state fornite le istruzioni operative per la fruizione dello sgravio di cui all'art. 6, D.L. n. 510/1996, convertito dalla Legge n. 608/1996, connesso ai contratti di solidarietà accompagnati da CIGS, in favore delle imprese destinatarie dei decreti direttoriali di autorizzazione adottati dal Ministero del Lavoro.

Con il nuovo messaggio viene comunicata l'ammissione alla fruizione dello sgravio delle imprese indicate nell'Allegato n. 1, destinatarie dei decreti di ammissione alle riduzioni contributive, i cui periodi di CIGS per contratto di solidarietà si sono conclusi entro il 30 novembre 2025. Le imprese interessate possono procedere al recupero delle riduzioni contributive mediante le operazioni di conguaglio.

Ai fini della determinazione del beneficio, gli importi riportati nei decreti direttoriali e comunicati alle imprese rappresentano la misura massima dell'agevolazione fruibile. Entro tale limite possono essere conguagliate esclusivamente le somme effettivamente spettanti, determinate secondo le indicazioni contenute nei paragrafi 3 e 4 della circolare INPS n. 143/2025.

La procedura per il riconoscimento della riduzione deve essere attivata su iniziativa del datore di lavoro.

Le operazioni di conguaglio devono essere effettuate entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di pubblicazione del messaggio. Le imprese aventi diritto al beneficio che abbiano sospeso o cessato l'attività devono invece utilizzare, ai fini della fruizione dello sgravio spettante, la procedura delle regolarizzazioni contributive Uniemens/Vig.

INPS, messaggio, 8/9/2026, n. 2758

Bando ISI 2025: caricamento della documentazione prorogato al 26 ottobre 2026

L'INAIL, con avviso dell'8 settembre 2026, ha disposto la proroga e l'unificazione al 26 ottobre 2026 dei termini per il perfezionamento delle domande relative al Bando ISI 2025 ammesse negli elenchi provvisori CD e NCD.

INAIL, avviso, 8/9/2026

PRESTAZIONI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI

Permessi assistenza persona in condizione di disabilità: violazione dei limiti di legge

L'INPS, con circolare n. 100 del 18 settembre 2026, ha chiarito la disciplina applicabile quando più lavoratori, autorizzati ad assistere la stessa persona con disabilità grave, superano il limite dei permessi previsto dall'art. 33, comma 3, Legge n. 104/1992, o fruiscono del beneficio contemporaneamente.

La disposizione riconosce 3 giorni mensili di permesso retribuito, coperti da contribuzione figurativa e frazionabili in ore, per assistere un familiare con disabilità grave non ricoverato a tempo pieno. Il D.Lgs. n. 105/2022 ha eliminato il principio del "referente unico dell'assistenza", consentendo il riconoscimento del diritto a più soggetti. Resta, tuttavia, fermo, per ciascuna persona assistita, il limite complessivo di 3 giorni al mese, da utilizzare alternativamente tra tutti gli aventi diritto.

La presenza di più autorizzazioni non attribuisce, quindi, a ogni lavoratore un autonomo

monte di 3 giorni, ma consente soltanto di ripartire il beneficio tra più familiari. Per rispettare il limite e garantire l'alternanza, gli interessati devono pianificare congiuntamente la fruizione dei permessi. Il superamento dei 3 giorni mensili costituisce una violazione di legge e comporta il recupero dell'indebito da parte dell'INPS.

Per individuare il soggetto tenuto alla restituzione si applica il criterio della priorità temporale: le giornate o le ore utilizzate per prime consumano progressivamente il monte disponibile, mentre quelle fruite dopo il suo esaurimento sono indebite. Ad esempio, se il lavoratore A utilizza 2 giorni e il lavoratore B ne utilizza altri 2, il quarto giorno dev'essere recuperato nei confronti di chi ne ha fruito, poiché il diritto si è esaurito con la terza giornata.

Una regola diversa opera in caso di fruizione contestuale. Se più lavoratori utilizzano il permesso per la medesima persona nella stessa giornata o nelle stesse ore, viene violato il principio dell'alternanza. Non essendo possibile individuare una priorità temporale, l'indebito è ripartito in parti uguali tra tutti i beneficiari. Se 2 lavoratori fruiscono contemporaneamente di una giornata, il recupero è, quindi, effettuato nella misura del 50% a carico di ciascuno, rapportandolo al rispettivo orario di lavoro. Datori di lavoro e lavoratori devono, pertanto, verificare sia il numero complessivo dei permessi riferiti alla persona assistita, sia l'eventuale sovrapposizione delle giornate o delle ore utilizzate.

INPS, circolare, 18/9/2026, n. 100

SIISL: aggiornate le FAQ

Il Ministero del Lavoro ha aggiornato al 15 settembre 2026 le FAQ relative al SIISL, offrendo chiarimenti sulla gestione e sull'iscrizione alla piattaforma dei cittadini stranieri che hanno completato nei Paesi di origine programmi di formazione professionale e civico-linguistica approvati ai sensi dell'art. 23, D.Lgs. n. 286/1998 (TUI).

Le nuove indicazioni riguardano, in particolare, le modalità di accesso e gli adempimenti dei Soggetti Proponenti e dei loro delegati, e le condizioni necessarie affinché i profili dei lavoratori diventino consultabili da aziende, Agenzie per il Lavoro (APL) e Consulenti del Lavoro.

SIISL, Faq

Applicazione della “somma non imponibile” e dell’“ulteriore detrazione”: le indicazioni INPS

L'INPS, con messaggio n. 2829 del 14 settembre 2026, ha fornito le istruzioni per applicare, nel 2026, la somma non imponibile destinata ai contribuenti con reddito complessivo non superiore a 20.000 euro e l'ulteriore detrazione spettante a quelli con reddito superiore a 20.000 e fino a 40.000 euro. Le misure, introdotte dalla Legge di Bilancio 2025, sono riconosciute automaticamente dal sostituto d'imposta e si applicano anche alle prestazioni e indennità sostitutive del reddito di lavoro dipendente.

L'INPS erogherà i benefici dalla mensilità di ottobre 2026. Per la somma non imponibile saranno corrisposti anche gli arretrati maturati dal 1° gennaio, mentre gli importi pregressi dell'ulteriore detrazione saranno definiti con il conguaglio fiscale di fine anno.

Il *bonus* sarà ricalcolato mensilmente sulla base del reddito annuale teorico e non richiederà capienza fiscale; l'ulteriore detrazione sarà, invece, riconosciuta nei limiti dell'imposta lorda disponibile. Una funzione della Piattaforma Fiscale consentirà agli interessati di rinunciare ai benefici.

INPS, messaggio, 14/9/2026, n. 2829